

ORDINANZA SINDACALE

N. 422 DEL 22/12/2024

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE DESTINATE AL CONSUMO IMMEDIATO IN CONTENITORI DI VETRO PER TUTTO L'ARCO DELLE GIORNATE DI MARTEDI' 24 DICEMBRE 2024 E MARTEDI' 31 DICEMBRE 2024.

LA SINDACA

Premesso che:

- con il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”, il Legislatore ha definito la *sicurezza urbana quale ...*” bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città”... prevedendo la possibilità di adozione di incisivi provvedimenti in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- nell’ottica della realizzazione di un sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali, questa Amministrazione Comunale è consapevole della necessità di adottare adeguate misure di safety e di security, in particolare per le giornate di martedì 24 dicembre 2024 e martedì 31 dicembre 2024;

Considerato che:

- nell’euforia collettiva le bevande in contenitori di vetro e in lattina, oltre alla dispersione delle medesime nelle aree di consumo, potrebbero far registrare episodi di uso improprio, oltre che, nel caso di rottura, i frammenti potrebbero costituire pericolo per l'incolumità delle persone; è necessario garantire il decoro urbano, contrastando le condizioni che generano fenomeni di precarietà igienica come l'abbandono dei contenitori di vetro;
- nel periodo delle festività natalizie, ed in particolar modo gli ultimi giorni dell’anno, statisticamente si è registrata la partecipazione di un elevato numero di cittadini ai festeggiamenti ed agli eventi organizzati sia dall’Amministrazione comunale, sia da esercenti pubblici;
- in occasione di manifestazioni organizzate presso i pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, si sono sovente verificate situazioni pregiudizievoli per la quiete pubblica, la sicurezza urbana ed il decoro dei luoghi, come conseguenza di condotte di singoli cittadini *contra legem*, pertanto potenzialmente pericolosi per l’incolumità pubblica;

- l'Amministrazione Comunale impegnata nelle campagne a favore dell'ambiente e nella tutela dell'immagine, del decoro e della pulizia della città, è sensibile a garantire una fruizione del territorio consapevole e sicuro;
- si ritiene, *ergo*, doveroso, porre in atto azioni mirate ad evitare possibili pregiudizi a danno delle cose e a tutela della civica convivenza, emanando un provvedimento a carattere temporaneo, circoscritto ad un periodo ben definito;

Rilevato che:

- i rischi anzidetti, sono connessi alla vendita di bevande destinate al consumo immediato, da parte degli esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e attività similari, distributori automatici H24, nelle ore serali e notturne;
- i contenitori in vetro di bevande vendute per asporto e consumate su suolo pubblico, qualora abbandonati sulla pubblica via, in contrasto alle norme più elementari di igiene e di civile utilizzo degli spazi cittadini, costituiscono una fonte di pericolo per tutti coloro che abitano nelle immediate vicinanze o si trovino a calpestarli accidentalmente;

Visto il D.L.gs. 26.03.2010 n. 59 "attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" per il quale in presenza di motivi imperativi di interesse generale, cioè per ragione di pubblico interesse, quali ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono subire limitazioni e restrizioni nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (artt. 8 e 12);

Visto l'art. 9 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 773/1931 e s.m.i. (di seguito T.U.L.P.S.) il quale prevede che chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare, oltre le condizioni stabilite dalla legge, anche le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così come modificato dall'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. n.48, che attribuisce al Sindaco la possibilità di emettere ordinanze, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Visto il Regolamento Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 31.07.2019 all'art. 12 comma 2;

Vista la Sentenza del TAR Veneto, Sez. III, del 17 agosto 2009 n. 2327;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento, n. 0040550 del 05/12/2024;

Ritenuto pertanto, per tutte le motivazioni di pubblico interesse sopra rappresentate, dover adottare misure contingibili ed urgenti che rappresentino un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana e il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica;

Visto l'art. 7 bis del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Considerato opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'urgente necessità di adottare interventi in via preventiva, volti a superare la situazione di grave incuria e degrado sopra rappresentata, anche per evitare possibili pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

ORDINA

Ex articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dalle ore 12:00 alle ore 21:00 nelle giornate di martedì 24 dicembre 2024 e martedì 31 dicembre 2024;

1. il **DIVIETO** di vendita di bevande in contenitori di **VETRO**, destinate al consumo immediato nelle zone di seguito indicate ed in quelle ricomprese entro una distanza di metri 250 dalle stesse:

- tutto l'anello del Centro Storico (ricadente all'interno della ZTL),
- Corso Cavour
- Via Regina Margherita
- Viale Crispi
- Via Don Luigi Sturzo
- Viale Roma, Piazza Marconi
- Via Vittor Pisani, Via De Gasperi,
- Via G. Bovio, Via XX Settembre, Via A. Vespucci

effettuata da parte di:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea; circoli privati; distributori automatici; attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, esercizi commerciali, operatori del commercio su aree pubbliche;
- tutte le forme speciali di commercio in genere che consentano la vendita di bevande in vetro;

2. il **DIVIETO** di consumare su suolo pubblico bevande di qualsiasi natura in contenitori di **VETRO**, fatto salvo l'utilizzo delle stesse esclusivamente all'interno dei locali o loro pertinenze;

3. il **DIVIETO** della detenzione su area pubblica, ai fini dell'immediato consumo, di bevande in contenitori di **VETRO**;

4. ESPORRE, in modo ben visibile al pubblico, il presente provvedimento di divieto.

Resta fermo:

5. IL DIVIETO di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 18 ai sensi della legge 125/2001 e s.m.i. nonché dall'art. 689 del codice penale;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa:

- al Prefetto di Barletta Andria Trani
- alla Questura di Barletta Andria Trani;
- Comando Stazione Carabinieri;
- Al Comando Polizia Locale
- Alla Guardia di Finanza

Viene trasmessa altresì:

- alle Associazione di Categoria;
- alle Associazioni dei consumatori;
- agli Organi di stampa locali, per la divulgazione.

INFORMA

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da specifiche leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli art. 7bis del d. lgs. 267/2000 e s.m.i. da euro 25,00 ad € 500,00. Si applicheranno altresì le "Disposizioni in materia di pubblici esercizi" di cui all'art. 12 del richiamato Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, che prevedono, nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la eventuale applicazione da parte del Questore della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 TULPS.

Ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima ovvero di sua legale conoscenza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalle stesse date.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e rispetto della presente ordinanza.

LA SINDACAA

Giovanna Bruno / InfoCert S.p.A.